



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

DECRETO

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/04 della Commissione del 29 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345 del 20 novembre 2004, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n.1782/03 del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 20 aprile 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio, n. 2316/99 della Commissione, n. 2461/99 della Commissione, n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Visto il Decreto ministeriale 10 marzo 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.73 del 27 marzo 2004, modificato dal Decreto 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2004.

Visto il Decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 13 dicembre 2004 n. 5406 in materia di condizionalità recante attuazione dell'articolo 5 del DM 5 agosto 2004 sull'attuazione delle riforme della PAC;

Ravvisata la necessità di integrare il suddetto decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 13 dicembre 2004 n. 5406 in materia di condizionalità;

Vista la circolare 21 dicembre 1996, n. D/617, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 20 gennaio 1997, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio;

Vista la circolare 8 maggio 2002, n. 1, emanata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibra (cannabis sativa – NC 53021000);

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Acquisito il parere della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

DECRETA

Articolo 1 Pagamenti diretti

1. I pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitoli 1, 2, 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono fissati per ettaro di superficie.
2. I pagamenti diretti di cui all'articolo 1, paragrafo 1., lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono concessi soltanto per le superfici che siano state interamente seminate e coltivate sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

3. Per superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali si intende “l’ordinaria” tecnica di semina e di coltivazione.
4. Ai sensi degli articoli 77 e 80 del regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003 ed ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, comma 2° del regolamento (CE) n. 1973/04 del 29 ottobre 2004 le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche eccezionali, devono essere quelle ricadenti nelle aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
5. La superficie minima ammissibile al pagamento diretto è fissata a 3.000 metri quadrati ed ogni appezzamento deve avere la dimensione minima di 500 metri quadri.

Articolo 2 **Premio specifico alla qualità per il frumento duro**

1. La superficie di base attribuita all’Italia è ripartita, sulla base dell’entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall’ISTAT nel biennio 1996/97, tra le seguenti sottosuperfici di base:

REGIONI	ETTARI
Abruzzo	38.797
Basilicata	215.772
Calabria	58.668
Campania	72.728
Lazio	80.616
Marche	125.172
Molise	74.647
Umbria	9.341
Puglia	396.739
Sardegna	79.768
Sicilia	374.802
Toscana	118.950
TOTALE	1.646.000

2. Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1973/2004, la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 chilogrammi per ettaro.
3. Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l’elenco delle varietà di



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2005/2006 è riportato nell'allegato A del presente decreto.

Articolo 3 **Aiuto specifico per il riso**

1. La superficie di base attribuita all'Italia è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999/2003, tra le seguenti sottosuperfici di base ed il relativo elenco dei Comuni di appartenenza figura nell'allegato B del presente decreto.

ZONE	ETTARI
I	219.148
II	314
III	126
TOTALE	219.588

2. In questo comparto continueranno ad applicarsi le norme di coordinamento tra l'AGEA e l'Ente Nazionale Risi, previste al titolo III della circolare 21 dicembre 1996, n. D/617 e ulteriori norme definite da AGEA coordinamento.

Articolo 4 **Aiuto per le colture energetiche**

1. Il Titolo IV, Capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 disciplina l'aiuto per le colture energetiche.
2. L'agricoltore "richiedente" ed il "primo trasformatore" sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel Capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.
3. Le modalità tecniche di applicazione del regolamento (CE) n. 1973/2004 saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'Organismo di coordinamento.
4. Il contratto, di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004, deve riportare, tra l'altro, la quantità totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonché le condizioni di consegna e deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima. Tale contratto deve essere allegato, da parte dell'agricoltore "richiedente", alla domanda di cui all'articolo 8 del presente decreto e deve essere, altresì, depositato, da parte del "primo trasformatore", presso l'Organismo pagatore competente entro la data fissata nell'articolo 6, comma 4 del decreto 5



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

agosto 2004;

5. Qualora la superficie, oggetto del contratto, risulti investita ad una coltivazione biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che:
 - a) sia stata depositata una copia del contratto da parte del “primo trasformatore”, siano state soddisfatte le condizioni e trasmesse le informazioni di cui all’articolo 34, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004;
 - b) nel secondo anno di coltivazione, risultino rispettati gli obblighi concernenti la dichiarazione del “richiedente” in merito alla quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e risulti, inoltre, notificata la conferma di averla consegnata al “primo trasformatore”;
 - c) siano state fornite, da parte del “primo trasformatore” nel secondo anno di coltivazione, le informazioni richieste all’articolo 34, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
6. L’Organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli Organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima del raccolto.
7. Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a comunicare, secondo le modalità e i termini definiti dall’Organismo pagatore competente, le variazioni intervenute.
8. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il “primo trasformatore” ed eventualmente il “secondo trasformatore” sono tenuti a compilare ed a far pervenire all’Organismo pagatore competente, entro i termini dallo stesso fissati, apposite dichiarazioni redatte secondo modalità definite dall’Organismo pagatore competente.
9. Ai sensi di quanto disposto all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1973/2004 all’agricoltore “richiedente” è data la possibilità di trasformare in biogas di cui al codice NC 2711 29 00, presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell’aiuto. In tal caso il “richiedente” è tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare all’Organismo Pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata.
10. L’Organismo pagatore competente procede al riconoscimento del “primo trasformatore”. E’ considerato “primo trasformatore riconosciuto” la persona fisica o giuridica direttamente responsabile di una impresa di trasformazione che intende concludere, con un agricoltore richiedente, contratti in ordine alle materie prime coltivate per utilizzazioni energetiche.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

11. Ai fini del riconoscimento il “primo trasformatore” deve presentare all’Organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l’impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una domanda secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso Organismo pagatore. Qualora il “primo trasformatore” risulti già in possesso del riconoscimento deve inoltrare all’Organismo pagatore una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Il riconoscimento è effettuato previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste.
12. L’Organismo pagatore è tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento i “primi trasformatori” nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell’esercizio di altre attività industriali e commerciali.
13. Il coltivatore “richiedente”, ultimata la fase di raccolta, è tenuto a dichiarare all’Organismo pagatore competente la quantità totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varietà, ed a confermare di averla consegnata al “primo trasformatore” con il quale ha stipulato il contratto.
14. Il “primo trasformatore”, ai fini della garanzia dell’esecuzione del contratto, deve costituire a favore dell’Organismo pagatore competente la cauzione prevista all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
15. Entro la data ultima prevista per l’ottenimento dei prodotti finiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1973/2004, il “primo trasformatore” deve far pervenire all’Organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.
16. Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, il “primo trasformatore” ed eventualmente il “secondo trasformatore”, sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dall’Organismo pagatore competente per la tenuta degli appositi registri contabili.
17. L’Autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli è l’Organismo pagatore competente.

Articolo 5

Ritiro dei seminativi dalla produzione

1. Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1.000 metri quadri ed una



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

larghezza di almeno 10 metri. Particelle di almeno 500 metri quadri ed una larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.

2. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 795/2004 è consentito agli agricoltori di provvedere, a partire dal 15 luglio di ogni anno, alle semine per ottenere un raccolto nell'anno successivo. In tal caso, il coltivatore deve farne specifica segnalazione nel modello di domanda unica, barrando l'apposita casella.
3. L'Organismo pagatore, sulla base della segnalazione di cui al comma 2 del presente articolo, effettua accertamenti intesi a verificare che le semine siano state effettuate sugli appezzamenti indicati in domanda, già destinati a soddisfare l'obbligo del riposo e che le stesse semine riguardino coltivazioni la cui produzione è ottenibile solo nell'anno seguente.
4. Nelle zone in cui è pratica ordinaria la transumanza dei greggi ed è presente il rischio del pascolo casuale, a partire dal 15 luglio, gli agricoltori, titolari dei terreni ritirati dalla produzione ed ubicati nelle zone di passaggio del bestiame, devono segnalare, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento diretto, nell'apposito spazio, le particelle di terreno ritirate dalla produzione che potrebbero essere interessate al transito degli animali. L'Organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite dai coltivatori, ha la facoltà di richiedere alle competenti Autorità locali la certificazione o la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese dai coltivatori. Qualora l'Organismo pagatore competente, entro il 30 giugno di ogni anno, non opponga motivato diniego, la pratica del "pascolo casuale" si intende riconosciuta.

Articolo 6

Uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

1. Il capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce le condizioni per l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.
2. L'agricoltore "richiedente", il "collettore" ed il "primo trasformatore" sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel succitato capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.
3. Le modalità tecniche di applicazione della surrichiamata normativa comunitaria saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'Organismo di coordinamento.
4. Il contratto, di cui all'articolo 147 del regolamento (CE) n. 1973/2004, deve riportare, tra l'altro, la quantità totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonché le condizioni di consegna e deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima. Tale contratto



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

deve essere allegato, da parte dell'agricoltore "richiedente", alla domanda di cui all'articolo 8 del presente decreto e deve essere, altresì, depositato, da parte del "collettore" o del "primo trasformatore", presso l'Organismo pagatore competente entro la data fissata nell'articolo 6, comma 4 del decreto 5 agosto 2004.

5. Qualora la superficie, oggetto del contratto, risulti investita ad una coltivazione biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che:
 - a) sia stata depositata una copia del contratto da parte del "collettore" o del "primo trasformatore", siano state soddisfatte le condizioni e trasmesse le informazioni di cui all'articolo 155, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1973/2004;
 - b) nel secondo anno di coltivazione, risultino rispettati gli obblighi concernenti la dichiarazione del "richiedente" in merito alla quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e risulti, inoltre, notificata la conferma di averla consegnata al "collettore" o al "primo trasformatore";
 - c) siano state fornite, da parte del "collettore" o del "primo trasformatore" nel secondo anno di coltivazione, le informazioni richieste all'articolo 157, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
6. L'Organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli Organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese delle materie prime antecedentemente al raccolto, fatta eccezione per quelle riportate nell'allegato XXII del regolamento (CE) n. 1973/2004. Per i cereali, restano valide le rese riportate nel piano di regionalizzazione di cui all'allegato A del decreto ministeriale 4 aprile 2000.
7. Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a comunicare, secondo le modalità e i termini definiti dall'Organismo pagatore competente, le variazioni intervenute.
8. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il "collettore" e il "primo trasformatore" sono tenuti a compilare ed a far pervenire all'Organismo pagatore competente, entro i termini dallo stesso fissati, apposite dichiarazioni redatte secondo modalità definite dall'Organismo pagatore competente.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

9. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 146, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1973/2004 all'agricoltore "richiedente" è data la possibilità di trasformare in biogas di cui al codice NC 2711 29 00, presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell'aiuto. In tal caso il "richiedente" è tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare all'Organismo Pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata.
10. L'Organismo pagatore competente procede al riconoscimento del "collettore" e del "primo trasformatore". Sono considerati "primo trasformatore" e "collettore" riconosciuti le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di una impresa di trasformazione o di tipo commerciale che intendano concludere, con un agricoltore "richiedente", contratti in ordine alle materie prime coltivate per utilizzazioni non alimentari.
11. Ai fini del riconoscimento il "collettore" o il "primo trasformatore" deve presentare all'Organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una domanda secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso Organismo pagatore. Qualora il "collettore" o il "primo trasformatore" risulti già in possesso del riconoscimento deve inoltrare all'Organismo pagatore una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Il riconoscimento è effettuato previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste.
12. L'Organismo pagatore è tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento i "collettori" o i "primi trasformatori" nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell'esercizio di altre attività industriali e commerciali.
13. Il coltivatore "richiedente", ultimata la fase di raccolta, è tenuto a dichiarare all'Organismo pagatore competente la quantità totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varietà, ed a confermare di averla consegnata al "collettore" o al "primo trasformatore" con il quale ha stipulato il contratto.
14. Il "collettore" o il "primo trasformatore", ai fini della garanzia dell'esecuzione del contratto, deve costituire a favore dell'Organismo pagatore competente la cauzione prevista all'articolo 158 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
15. Entro la data ultima prevista per l'ottenimento dei prodotti finiti di cui all'articolo 159, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1973/2004, il "primo trasformatore" deve far pervenire all'Organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.
16. Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, il "collettore" e il "primo trasformatore" sono tenuti



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

ad osservare le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore competente per la tenuta degli appositi registri contabili.

17. L'Autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli è l'Organismo pagatore competente. Quest'ultimo, qualora lo reputi necessario, può adottare misure e penalità di ordine amministrativo, ai sensi dell'articolo 166 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
18. Ai sensi dell'articolo 165 del regolamento (CE) n. 1973/2004, si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui all'articolo 11 del presente decreto.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda

1. L'agricoltore, che intenda richiedere benefici comunitari a titolo di qualunque regime di aiuto, è tenuto a presentare la domanda unica nel corso dell'anno, secondo le modalità definite dall'Organismo di coordinamento.
2. Nel corso del procedimento istruttorio, l'Organismo pagatore competente ha facoltà di richiedere al coltivatore ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di pagamento.

Articolo 8

Penalità per ritardato deposito della domanda

1. In caso di ritardato deposito della domanda entro i venticinque giorni, decorrenti dal termine ultimo del 15 maggio, gli importi dei pagamenti diretti spettanti sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di ritardo dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. Nell'ipotesi di ritardo superiore a venticinque giorni, la domanda è irricevibile e non può dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione dei pagamenti diretti.

Articolo 9

Cause di forza maggiore

1. Possono essere invocate, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 796/2004, le seguenti cause di forza maggiore:
 - a) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

- b) calamità naturale;
 - c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;
 - e) vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio;
 - f) furto di animali;
 - g) incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell'azienda agricola;
 - h) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;
 - i) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;
 - j) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
 - k) incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo.
2. La documentazione, relativa ai casi di forza maggiore di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere notificata, con comunicazione scritta all'Organismo pagatore competente, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

Articolo 10 Produzione di canapa

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004, dell'articolo 13 e dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004, il pagamento dei titoli per le superfici investite a canapa è subordinato:
- a) alla presentazione all'Organismo pagatore competente di una copia di uno dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio e di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, entro il 15 luglio successivo all'inoltro della domanda unica di pagamento prevista all'articolo 8 del presente decreto, oppure in allegato alla domanda di pagamento;
 - b) all'utilizzazione di sementi delle varietà riportate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 con riferimento all'anno di erogazione del pagamento. Per la canapa destinata alla produzione di fibre, le sementi devono essere certificate a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio.
2. Il coltivatore interessato è obbligato ad allegare alla domanda unica le etichette ufficiali in originale delle sementi certificate.
3. L'Organismo pagatore competente è tenuto a mettere a disposizione le etichette e le copie delle fatture, di cui al comma 2 del presente articolo, di altre Autorità nazionali, qualora le stesse siano interessate ai controlli delle coltivazioni in causa.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

4. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 796/2004, la quantità minima di semente certificata di canapa destinata alla produzione di fibre, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a trentacinque chilogrammi per ettaro.
5. L'Organismo pagatore competente è tenuto a trasmettere la copia della domanda unica di pagamento, unitamente ad un elenco riepilogativo di tutti i coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre, alla Questura o al Commissariato di pubblica sicurezza competente per territorio, all'Istituto sperimentale per le colture industriali – via Corticella n. 133 – 40129 Bologna, nonché ai Comandi della Guardia di finanza e dei Carabinieri territorialmente competenti, entro il 10 giugno successivo alla presentazione della domanda unica di pagamento. Entro la medesima data, una copia del menzionato elenco riepilogativo dovrà essere trasmessa:
 - a) Ministero dell'Interno – Direzione centrale servizi antidroga – via Primo Carnera n. 1 – 00142 Roma e Dipartimento di pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale – Servizio di polizia scientifica – viale dell'Aeronautica n. 7 – 00140 Roma-Eur;
 - b) Ministero della Difesa – Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari (MiPAF) – via Torino n. 44 – 00187 Roma;
 - c) Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando generale Guardia di finanza – III Reparto operazioni ufficio criminalità organizzata ed altri servizi extratributari – viale XXI Aprile n. 53 – 00162 Roma.
6. In conformità alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 796/2004, i coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre sono obbligati a mantenere in campo, in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, la coltivazione fino a dieci giorni dopo la fine del periodo di fioritura. Ciò, al fine di consentire l'esecuzione dei controlli del tenore in tetraidrocannabinolo su almeno il 30% delle superfici per le quali vengono presentate domande di pagamento. Tuttavia, il coltivatore è autorizzato ad effettuare il raccolto nel periodo successivo all'inizio della fioritura, ma prima che siano trascorsi dieci giorni dalla fine di detto periodo, a condizione che:
 - a) abbia barrato l'apposita casella prevista nella domanda unica;
 - b) abbia comunicato all'Organismo pagatore, a mezzo fax o mediante consegna effettuata direttamente o per il tramite di terzi, muniti di apposita delega, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di inizio del raccolto;
 - c) sia stato sottoposto al controllo previsto all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 796/2004;
 - d) mantenga in campo, al fine di consentire il prelievo di altri campioni rappresentativi, di cui al punto 2.1) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004, su quattro punti lungo il percorso diagonale che attraversa



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

l'intera particella, esclusi i bordi, almeno duecento piante, fino al decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

7. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel comma 6, lettera b), del presente articolo, l'Organismo pagatore competente è tenuto ad effettuare i prelievi dei campioni prima della data di inizio del raccolto.
8. L'Organismo pagatore competente è autorizzato ad effettuare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della fioritura ed è tenuto a prelevare altri campioni rappresentativi durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.
9. Le disposizioni contenute nella circolare 8 maggio 2002, n. 200, con particolare riferimento ai punti 3 e 4, continuano ad applicarsi.

Articolo 11 Modifiche

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 è sostituito dal seguente:

“1. possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all'aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del reg. (CE) n. 1782/03, fissano due diverse date per l'inizio del periodo di dieci mesi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del reg. (CE) n.1782/03 comprese tra il 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo. Sulle particelle per le quali gli agricoltori presentano domanda di pagamento devono esercitare attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, dei regolamenti (CE) nn. 795/04 e 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo quanto disposto all'articolo 49, comma 2 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali”.
2. L'allegato 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 n.5406 è integrato, relativamente alle deroghe della norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione, con i seguenti commi 4 e 5:

“4. utilizzo di idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata laddove tali fenomeni arrechino pregiudizio per l'utilizzazione di pratiche ordinarie per la coltura successiva o danno a terreni coltivati circostanti. Tali circostanze devono essere riscontrate e debitamente documentate.

5. In presenza di norme regionali o locali che prescrivano interventi agronomici diversi da quelli previsti dalla presente norma.”



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

3. L'allegato 1 del decreto ministeriale 13 dicembre 2004, n. 5406, relativamente al campo di condizionalità: sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali, è sostituito dall'allegato C del presente decreto.

Articolo 12 Abrogazioni

1. Il decreto 4 aprile 2000 e il decreto 10 marzo 2004, citati nelle premesse, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fatte salve le cause pendenti originate dalle precedenti disposizioni, i riconoscimenti accordati in precedenza agli operatori contemplati negli articoli 4 e 7 del presente decreto e l'allegato "A" contenente il piano di regionalizzazione.

Articolo 13 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'Organismo di coordinamento.
2. Le citazioni contenute nell'articolato del regolamento (CE) n. 1973/2004, si intendono riferite, nel territorio nazionale, all'Organismo pagatore competente.

oooo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro